



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 3 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1. della stessa relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva previsto di completare la verifica dei questionari sui rendiconti 2013 e di analizzare quelli sui rendiconti 2014;

VISTO che nella citata deliberazione n. 87/2016/INPR, al punto D.1. veniva stabilito che: "*...i controlli sugli Enti Locali dovranno*



essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”.

VISTO il preambolo della richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR nel quale si teneva conto, in ordine alle funzioni assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e alla fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare dell’attuale organico di personale di magistratura che: “... risulta diminuito di n. 1 unità e, a breve, subirà una ulteriore decurtazione di n.2 unità.

CONSIDERATO, altresì, l’elevatissimo carico di lavoro assegnato ai magistrati, attualmente in servizio nella Sezione;

RITENUTO necessario individuare le modalità operative in grado di salvaguardare la funzionalità dei controlli contemplati in sede del programma annuale 2016 approvato con la richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR;

RITENUTO pertanto necessario effettuare il controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria riguardante i rendiconti 2014, allo stato degli atti delle istruttorie svolte, con riserva tuttavia di approfondimento in occasione delle verifiche riguardanti i successivi cicli di bilancio;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio



finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di GRUARO sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 6/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, del Comune di Gruaro sono emersi i seguenti profili di tendenziale criticità, che tuttavia non costituiscono presupposto per una pronuncia specifica.

1. L'equilibrio di parte capitale (entrate-spese), pari ad euro 4.673,10, è raggiunto con il ricorso a risorse eccezionali, beneficiando di entrate per permessi a costruire per euro 23.300,00.). Si rileva, inoltre, un forte scostamento tra i dati previsionali e quelli di fine gestione 2014 di parte capitale (sia per le entrate che per le spese).

Quanto all'equilibrio di cassa, invece, risulta un saldo negativo sia di parte corrente (euro -20.808,41) che di parte capitale (euro -175.092,28), con conseguente erosione del fondo di cassa iniziale (euro 355.946,55) attestandosi ad euro 188.985,08 al termine dell'esercizio.

Sono state riscontrate, poi, incongruenze tra i dati del questionario e il contenuto della relazione dell'Organo di revisione: il prospetto di cui al punto 1.3 non corrisponde a quello indicato a pag. 8 della relazione



dell'organo di revisione: da quest'ultima, infatti, emerge l'utilizzo di entrate correnti aventi carattere eccezionale (quali sanzioni per violazioni al Codice della strada) per euro 30.000,00 per spese correnti mentre dal questionario non risulta alcuna posta di tale natura (sebbene al punto 1.7.2 si rilevi l'accertamento di euro 30.000.00 nell'esercizio 2014 per sanzioni per violazioni al Codice della Strada).

Tuttavia, i dati risultanti dal prospetto di cui al punto 1.3 del questionario sono coerenti con quelli che determinano l'equilibrio di parte corrente (desunti sia dal prospetto di cui al punto 1.1 del questionario che da quello inserito a pag. 7 della relazione dell'organo di revisione). Se ne deduce, pertanto, che sotto questo profilo le incongruenze riguardino esclusivamente la relazione.

La Sezione, quindi, richiama l'attenzione dell'Ente sul principio contabile n. 3, a mente del quale la tendenza al pareggio economico deve essere considerata un obiettivo di gestione da sottoporre a costante controllo, e al principio contabile n. 15 dell'All. 1 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina le modalità per la corretta gestione in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio: "Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono



nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata."

2. L'Ente ha operato il riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/04/2015, non contestuale a quella di approvazione del rendiconto (indicata nel questionario nel 20/04/2015), dal cui esame è emerso quanto segue:



-è stata eliminata una quota molto rilevante di residui passivi di parte capitale – ammontante ad euro 306.093,87- non compensata da residui attivi della medesima natura (euro 1.580,20) che ha portato ad un inevitabile aumento del risultato di amministrazione;

-la maggior parte delle reimputazioni (sia attive che passive) è relativa ad accertamenti ed impegni assunti nell'esercizio 2014;

- la delibera è carente delle motivazioni che hanno portato alla eliminazione definitiva e alla reimputazione delle somme per cui permangono perplessità sull'operazione effettuata, soprattutto in merito al consistente importo di residui passivi di parte capitale eliminato definitivamente, anche alla luce del mancato vincolo al risultato di amministrazione al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario).

Da una prima analisi del questionario relativo al bilancio di previsione 2015 (estratto da Siquel) si rileva una differente ripartizione del Fondo Pluriennale Vincolato tra gli esercizi 2015 e 2016 rispetto a quella risultante dall'allegato 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011 (parte integrante della deliberazione di GC n. 26/2015) nonché una lieve incongruenza (euro 0,14) nella composizione del risultato di amministrazione all'1/01/2015 post riaccertamento straordinario.

Alla luce di quanto sopra detto, la Sezione riserva, nell'ambito dei controlli sui successivi esercizi, ulteriori valutazioni ed approfondimenti in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed in particolare alla correttezza delle reimputazioni e alla costituzione dei fondi obbligatori.

3. Con riferimento alla spesa di personale, si rileva una



incongruenza tra i dati esposti nella relazione del revisore e quelli riepilogati nel prospetto di cui al punto 6.5 del questionario, relativamente alla spesa impegnata nel 2014 e al limite 2011-2013. La differenza sull'impegnato 2014 è data dall'importo di euro 14.437,30 riferito a "Altre spese: incarico assistente sociale" considerato solo dal revisore e non riportato nel questionario. Atteso che in entrambi i documenti il limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 risulta rispettato, si presume che la tipologia di spesa sopra indicata sia stata considerata, per analogia, anche in sede di determinazione del limite 2011-2013.

Anche con riferimento alla contrattazione integrativa sono state rilevate incongruenze tra i dati esposti nella relazione del revisore (pag. 20) limitatamente alle risorse variabili delle annualità 2012 e 2013 (e, quindi, anche nel totale complessivo del fondo) e quelli riepilogati nel prospetto di cui al punto 7.1.2. del questionario.

Il revisore non contempla, nella sua relazione, le poste escluse dal limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (compensi Istat, compensi progettazione ed economie anni precedenti) al lordo delle quali il suddetto limite risulta superato di euro 83,42. Se si considerano, invece, le esclusioni di cui al questionario il limite 2010 risulta rispettato (anche tenendo conto dei compensi Istat).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione,



tali da non integrare, allo stato, criticità che determinino l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, alla spesa di personale e alla corretta compilazione e redazione dei documenti contabili.

Dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Gruaro per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2017.

Il magistrato relatore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il

24 OTT. 2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

